www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Un quesito su DDT e formulario per il trasporto rifiuti

Risponde la Dott.ssa Valentina Vattani

DOCUMENTI INformazione 2009

RISPOSTE A QUESITI

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Domanda: Per il trasporto di rifiuti (con esclusione delle merci pericolose) il formulario sostituisce il DDT?

Risposta (a cura della Dott.ssa Valentina Vattani):
In premessa ricordiamo che il **documento di trasporto** o **DDT** è stato introdotto in sostituzione della ***bolla di accompagnamento***, la cui obbligatorietà è stata abrogata con il Dpr 14 agosto 1996 n. 472. Il DDT viene emesso per giustificare il trasferimento di un materiale da cedente a cessionario attraverso il trasporto dello stesso, sia che lo stesso venga effettuato in conto proprio dal mittente, sia che lo stesso venga affidato ad un trasportatore.

Ora, il comma 1 dell'art. 3 del D.M. 1 aprile 1998 n. 145 (Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti) dispone che: "*Fatta salva la documentazione relativa al trasporto di merci pericolose, ove prevista dalla normativa vigente, e alle spedizioni di rifiuti disciplinate dal regolamento CE 259/93, il formulario di cui all'articolo 1 sostituisce gli altri documenti di accompagnamento dei rifiuti trasportati*".

Pertanto - per essere precisi rispetto al quesito del nostro lettore - per il trasporto dei rifiuti è necessario l'accompagnamento del solo formulario; nel caso che il trasporto riguardi rifiuti di merci pericolosi il formulario dovrà essere affiancato anche dalla documentazione ADR[1]; mentre per i rifiuti oggetto di spedizioni transnazionali l'art. 193, comma 7, del D.Lgs. n. 152/06 ha disposto che il formulario è invece sostituito dai documenti previsti dalla normativa comunitaria[2], anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.

Pubblicato Il 6 settembre 2009

[1] Per un approfondimento sulla tenuta del formulario e la documentazione ADR si rimanda a G. Maione "*Il documento di trasporto ADR ed il formulario di identificazione: integrabilità per il trasporto di rifiuti di merci pericolose*" – pubblicato su www.dirittoambiente.net – area rifiuti – il 2 febbraio 2008.
[2] Si veda Regolamento CE 14 giugno 2006 n. 1013 e le successive modifiche.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI INformazione 2009